

COMUNE DI VARESE



Regolamento per la tutela, la conservazione e lo sviluppo dei parchi, giardini e aree verdi del Comune di Varese

(approvato con D.C.C. n° 53 del 23 ottobre 2012 e s.m.i. approv.con D.GC. n°485/2013 e n° 22/2014)

Assessorato alla sostenibilità e tutela ambientale, verde pubblico, parchi, aree protette

Art. 1

Finalità e ambiti di applicazione

- a) Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*.

.....
....L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, delle proprie strutture tecniche e amministrative facenti capo all'Attività Verde Pubblico.

Art. 2

Definizione di piante tutelate

Prescrizioni generali per abbattimenti, trapianti e altri interventi

- a) Sono considerate *“piante tutelate”*, e pertanto oggetto del presente Regolamento:
- le piante arboree il cui diametro del fusto a misurato a petto d'uomo (cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 25 cm. Nel caso di piante policormiche la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con diametro pari o superiore alla citata misura. Sono escluse dalla tutela le specie di cui all'allegato A.1).
 - le piante arbustive il cui diametro del fusto a misurato a petto d'uomo (cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 15 cm appartenenti ai generi di cui all'allegato A.2)
 - le piante rampicanti il cui diametro del fusto a misurato a petto d'uomo (cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 10 cm appartenenti ai generi di cui all'allegato A.3)
 - le piante di qualsiasi dimensione facenti parte di **architetture vegetali con più di 50 anni** quali berceaux, pergolati, gazebi, arabeschi, labirinti, parterre o comunque **piante trattate secondo le tecniche dell'ars topiaria;**
- b) **Sono considerati “alberi monumentali”**, e pertanto oggetto non solo del presente Regolamento ma anche degli indirizzi per la gestione e tutela della dettati dalla **Regione Lombardia** ai sensi dell' art. 12 l.r. 10/2008 e del Decreto del Dirigente della Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità della Regione Lombardia n° 7502 del 5.10.2011, gli alberi con le caratteristiche riasunte nell'**allegato A.4).**

Allegato A.4 - Criteri per la definizione di albero monumentale ai sensi dell' art. 12 l.r. 10/2008 e del Decreto del Dirigente della Struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità della Regione Lombardia n° 7502 del 5.10.2011 pubblicato su BURL Serie Ordinaria n°38 del 21.9.2011

Una pianta è definita monumentale sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

1. **Monumentalità legata all'architettura vegetale:** esemplari o gruppi organizzati in **architetture vegetali** prevalentemente **inseriti in parchi storici di notevole interesse storico, architettonico, turistico;**
 2. Monumentalità storico culturale: esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende etc.;
 3. Monumentalità legata a forma e portamento: esemplari dominanti cresciuti in optimum ecologico, privi di potature errate, in forma libera perfetta per la specie; alberi con forma particolare per azione di fattori ecologici modellanti la stessa; **alberi potati in ars topiaria con risultato di forma o portamento singolari;**
 4. Monumentalità legata alla rarità botanica: specie estranee all'area geografica di riferimento quali le esotiche non invasive oppure autoctone ma poco rappresentate numericamente nell'area di riferimento;
 5. **Monumentalità dimensionale:** viene preso come riferimento la **circonferenza del fusto** a petto d'uomo (ad altezza di 1,30 m). La tabella sottostante indica i valori di soglia minimi di dimensione del fusto per individuare tale criterio di monumentalità:
 - Albero di Giuda, Alloro, Carpini, Roverella, Sorbi, **Tasso**, Pero, Frassino Minore, Acero campestre, Noce: circonferenza a petto d'uomo = **150 cm (diam. 48 cm. Ca.);**
 - Ciliegi, Gelsi: circonferenza a petto d'uomo = 250 cm (diam. 80 cm. Ca.);
 - Latifoglie varie (tranne Faggio, Castagno e quelle di cui ai punti precedenti), Pino cembro, Pino silvestre, Cipresso: circonferenza a petto d'uomo = 300 cm (diam. 95 cm. Ca.);
 - **Conifere** (tranne Tasso, Pino cembro, Pino silvestre, Pino uncinato, Cipresso e Cedri), Faggio, Platano circonferenza a petto d'uomo = 350 cm (**diam. 110 cm. Ca.);**
 - Castagno, Cedri: circonferenza a petto d'uomo = 400 cm (diam. 127 cm. Ca.);
 6. **Monumentalità paesaggistica:** esemplari collocati in un contesto territoriale di elevato valore estetico o naturale e/o caratterizzanti un certo luogo Es. zona umida, zone rurali, boschi, prati, **parchi, giardini orti botanici, alberature, viali delle Rimembranze, roccoli, labirinti vegetali etc.**
-
- c) Negli spazi verdi protetti ai sensi del decreto legislativo n°42/2004 (vds **allegati M ed O**), vengono considerate "*piante tutelate*" tutte le piante oggetto di salvaguardia dalla legge in parola qualora raggiungano le dimensioni indicate al punto a) del presente articolo.
-
- d) **È fatto divieto a chiunque**, senza la prescritta *autorizzazione* di cui ai successivi articoli 7, 8 e 10, o senza la *denuncia di abbattimento* di cui al successivo art. 9, abbattere, distruggere, **danneggiare**, rimuovere, trapiantare, modificare con potature che non siano condotte secondo le modalità del successivo art. 3), **tutte le "piante tutelate".**
- e) Si intende per **danneggiamento** ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi **anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche**.....

Art. 19 - Sanzioni e oneri di compensazione ambientale per interventi non autorizzati sul patrimonio arboreo e sanzioni per divieti comportamentali e di utilizzo improprio degli spazi verdi

- a) **Le trasgressioni all'art. 2, comma c) e d)** (abbattimento di alberi in difetto di autorizzazione o di denuncia), all'art. 10, comma b) (abbattimento di alberi senza comunicazione di grave ed immediato pericolo), all'art. 3, comma b), c), d), e) ed f) (potature con modalità vietate in difetto di autorizzazione o denuncia), all'art.4 comma a) e c) (danneggiamento apparati radicali), all'art. 5 comma a) (potatura rami e radici poste su confini) saranno punite
- con una **sanzione amministrativa** pari al valore indicato nella tabella di cui all'**allegato C** del presente Regolamento;
 - con l'obbligo di reimpianto, se tecnicamente fattibile, anche nel medesimo punto delle piante abbattute;
 - con il pagamento di **oneri di compensazione ambientale** da versare all'Amministrazione Comunale su apposito capitolo d'entrata del Bilancio che finanzierà spese per interventi di manutenzione e ripristini di parchi, giardini ed aree verdi comunali.

Art. 7

Rilascio di autorizzazioni nel caso di abbattimenti in zone vincolate dal D.Lgs .42/2004 - Parte terza – Beni paesaggistici ed in caso di alberi definiti “monumentali”

-
- d) Qualora le piante da abbattere si trovino in zone vincolate ai sensi del **Decreto Legislativo 42/2004, parte seconda- Beni culturali (ex L. 1089/1939)** è necessario presentare l'autorizzazione rilasciata dalla **Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio della Regione Lombardia** con sede a Milano. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Soprintendenza dopo la presentazione di un'apposita domanda, indirizzata alla stessa, (in marca da bollo) ed accompagnata da altre fotografie e planimetrie.

Allegato O - Zone sottoposte a vincoli di tutela nazionale storico-architettonica e paesaggistico-ambientale nella Città di Varese

- a) Elenco degli immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 e 13 del decreto legislativo n° 42/04 **parte II – Beni storici ed architettonici** (consultare sempre il fascicolo depositato presso Area IX contenente la documentazione relativa al vincolo)
1. Santuario del Sacro Monte e viale delle cappelle
 2. Chiesa parrocchiale di Santo Stefano
 3. Ruedi di torri medievali
 4. Casa di abitazione di due piani e piano attico
 5. Coperchio di sarcofago medievale esistente nella villa Clerici
 6. Casa parrocchiale – soffitto dipinto
 7. Oratorio dei confratelli-affresco
 8. Torre quadrata di vedetta medievale
 9. Oratorio di San Cassiano – affreschi e pila dell'acqua santa
 10. Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio
 11. Avanzi di torre medievale
 12. Villa già' Castiglioni con affreschi dei secoli Xve XVI e parco ex Panza Mantegazza (castello di Masnago)
 13. Collegio arcivescovile “De Filippi” – Casino Perabo'
 14. Casa Scolari
 15. Palazzo già' Orrigoni poi Litta ovvero oratorio maschile Luigi Molina
 16. Chiesa parrocchiale con pala d'altare del Fiamminghino e affreschi del Morazzone
 17. Chiesa della Madonnina in Prato affreschi
 18. Sculture e architetture nella Basilica prepositurale di Varese
 19. Basilica di San Vittore martire: Chiesa, Battistero di San Giovanni Battista, Campanile
 20. Oratorio antico di Schirannetta

21. Casa in via Cattaneo 3 – via Veratti 26/28
22. Finestra quattrocentesca decorata in terracotta
23. Ex chiesa di San Rocco
24. Fabbricato detto il “Broletto”
25. Palazzo già’ d’Este e annesso parco (Giardini Estensi)
26. Chiesa di San Giuseppe
27. Torre della Motta o Casa della Meridiana
28. Casa già”Piccinelli” poi “Bianchi”
29. Belforte vecchio
30. Parte del complesso “Belforte” già’ dei Biumi
31. Rustico denominato “Cascina Nuova” (demolito)
32. Chiesa di San Silvestro – affreschi
33. Cascina in via Santa Maria Maddalena
34. Casa con terrecotte e stemma famiglia Bianchi di Velate
35. Oratorio di Santo Stefano con affreschi
36. Villa Mozzoni con Parco
37. Villa e Giardino Crawen ,
38. Sacello funerario gentilizio
39. Villa e parco San Francesco proprietà’ Veratti Ozelet
40. Casa Veratti ex convento di S. Antonino
41. Edificio denominato “Bettola II” o cascina Gervasini
42. Villa già’ Litta, ora Panza, e parco
43. Villa Clerici
44. Casa con torretta quattrocentesca in Piazza della Chiesa
45. Complesso Residenziale “La Cittadella”
46. Immobile Via Carrobbio 11
47. Villa e Parco Ponti
48. Grand Hotel Tre Croci e Ristorante
49. Ex Albergo Camponovo
50. Stazione Inferiore e Stazioni Superiori e della linea funicolare di Varese – Sacro Monte/Campo Dei Fiori, con annesse pertinenze e sedime della linea
51. Edificio in via Masolino da Panicale 1 – Ex Vicolo Biumi
52. Villa Torre Piatta (vds comunicazione Soprintendenza nel Fascicolo)
53. Mappali n.223 e n.224 del Comune Censuario di Varese (area Caprera)
54. Immobile denominato Ex Palazzo delle Corporazioni (Camera di Commercio)
55. Palazzo Italia (Ex Palazzo Littorio)
56. Ex Stazione Tranviaria delle Bettole (Varese – Luino)

- e) Costituiscono consone motivazioni per concedere l’abbattimento di piante i seguenti casi:
- sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato; diradamento al fine di togliere le piante aduggiate e/o soprannumerarie;
 - eliminazione di specie esotiche in interventi di rinaturalizzazione;
 - eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di restauro conservativo di verde vincolato ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 (vds allegato I);

Allegato I
CARTA DEI GIARDINI STORICI : “CARTA DI FIRENZE

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS – IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città. Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall’ICOMOS con l’intento di completare la “Carta di Venezia” in questo particolare ambito.

C) DEFINIZIONI E OBIETTIVI

Art. 1 – Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.

Art. 2 – Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile.

Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

Art. 3 – Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

Art. 4 – Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:

- *la sua pianta ed i differenti profili del terreno;*
- *le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive;*
- *i suoi elementi costruiti o decorativi;*
- *le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.*

Art. 5 – Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.

Art. 6 – La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

Art. 7 – Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

Art. 8 – Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, ecc..

Art. 9 – La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

D) MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, RESTAURO, RIPRISTINO

Art. 10 – Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Art. 11 – La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

Art. 12 – La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 13 – Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14 – Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, ecc.).

RESTAURO E RIPRISTINO

Art. 15 – Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

Art. 16 – L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.

Art. 17 – Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

E) UTILIZZAZIONE

Art. 18 – Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19 – Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicchè la festa, ascolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20 – Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21 – La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.

Art. 22 – Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risulterne.

F) PROTEZIONE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Art. 23 – È compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. È ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.

Art. 24 – Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. È bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25 – L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota Bene

Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo. Questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia.

- pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici con danni evidenti (ad es. occlusione di scarichi fognari, scarsa illuminazione, scarso irraggiamento solare con danno energetico alle residenze etc.)
- errato utilizzo della specie in fase giovanile in considerazione delle note potenzialità di sviluppo della stessa nella fase adulta o di vecchiaia;
- reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
- reale necessità non eliminabile di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta;
- pericolo immediato o mediato di schianto della pianta o di parte di essa;
- pianta morta o deperente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature.

LEGISLAZIONE NAZIONALE RECENTE

Sezione I.1 LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10

(a) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (13G00031) (GU Serie Generale n.27 del 1-2-2013)

(i) note: **Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2013**

Art. 7

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come tali esempi di maestosità e longevità, per età e dimensioni, e di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio

ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività'.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Citazione (da Living novembre 2012)

Tutti i giardini, e a maggior ragione quelli storici, non sono superfici in cui ci si può mettere di tutto e piantare qualsiasi cosa: non sono un minestrone di verdure o un cacciucco alla livornese. Daniele Zanzi